

LEGGE REGIONALE 1° SETTEMBRE 1997, N. 29 – art. 24, comma 5
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI RIMBORSI SULLE SPESE DI VIAGGIO
EFFETTUATE CON AUTOBUS DIRETTI DALLA VALLE D’AOSTA FINO A TORINO A
FAVORE DEI LAVORATORI RESIDENTI IN VALLE D’AOSTA E PENDOLARI SULLA
TRATTA AOSTA-TORINO

1. Agevolazioni

È concesso un rimborso pari al 60% del costo degli abbonamenti/carnet acquistati per l’utilizzo di autobus diretti dalla Valle d’Aosta fino a Torino a favore dei lavoratori residenti in Valle d’Aosta e pendolari sulla tratta Aosta-Torino.

2. Modalità di ottenimento del rimborso

Per ottenere il rimborso, i soggetti di cui al punto 1. devono inviare, tramite la sezione dedicata del sito internet regionale, una prima istanza alla struttura competente in materia di trasporti, con assolvimento virtuale dell’imposta di bollo per il valore corrente, allegando la documentazione comprovante il tipo di contratto di lavoro in corso di svolgimento (se a tempo determinato, anche la durata del medesimo).

Gli abbonamenti/carnet, acquistati a prezzo pieno e utilizzati sugli autobus diretti dalla Valle d’Aosta fino a Torino e ritorno, potranno essere periodicamente inoltrati in formato digitale tramite procedura informatica al fine di ottenere il parziale rimborso, come stabilito al punto 1. È consentito l’inoltro di una sola richiesta al mese, con la possibilità di cumulare più abbonamenti/carnet, anche riferiti a periodi precedenti, purché non antecedenti al mese in cui è pervenuta la prima istanza.